



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Ordinanza Sindacale n. 416 del 22-12-2023

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

- che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere e che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, nonché danni materiali al patrimonio pubblico e privato, ed all'ambiente naturale dovuti all'aumento delle polveri sottili nell'aria ed all'inquinamento acustico, con particolari conseguenze negative sugli animali d'affezione, da allevamento e selvatici, che, disorientati, sono spesso indotti a fuggire dall'abituale luogo di dimora con rischi per la propria incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale;

RILEVATO che in base alla vigente normativa i Comuni non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita nel proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti di cui è consentita la commercializzazione al pubblico, nel rispetto delle modalità previste dalle norme in materia, in particolare del dispositivo dell'art. 703 C.P., e dell'art. 57 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

RITENUTO pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

VISTI la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 689/81;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

ART. 1 - Dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 24,00 del 1° gennaio 2024 è assolutamente vietata su tutto il territorio comunale l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi e prodotti similari.

ART. 2 - La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bi del D.Lgs n. 267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, oltre al sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20/5° della predetta legge, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

ART. 3 - Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Tenenza dei Carabinieri di Scicli;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Donnalucata;
- Tenenza Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Provinciale;
- ASP di Ragusa ;

Art. 4 - A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Art. 5 – La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Scicli ed entra in vigore sin dal primo giorno di inizio della sua pubblicazione;

Art. 6 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o al Capo dello Stato Siciliana nei termini rispettivamente, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale, _____

Il Sindaco
Geom. Mario Marino

